



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

COMUNICATO STAMPA

Cessioni quote con firma digitale, indebolimento per la credibilità dei mercati

Roma, 18 giugno 2008 – Le cessioni delle quote di srl sottoscritte con la firma digitale rappresenterebbero un grave passo indietro rispetto agli obiettivi di controllabilità e tracciabilità dei trasferimenti delle partecipazioni aziendali perseguito dalla Legge Mancino del 1993 per reprimere ogni possibile forma di utilizzazione strumentale dei circuiti finanziari ed economici per finalità illecite. “Riaprire alla forma libera”, ha dichiarato Paolo Piccoli, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, “renderebbe sostanzialmente anonime le partecipazioni in srl che incorporano ricchezze relevantissime. E’ singolare che mentre si rafforzano i controlli in tema di sicurezza e di trasferimenti patrimoniali, fino alla confisca dei beni prevista dal recente decreto sulla sicurezza, si pensi di allargare le maglie in un settore che riguarda la prevalente attività economica del Paese.

La storia dimostra che ove ci si è affidati alla forma libera e all’inserimento in un pubblico registro informatico e telematico mediante firme digitali, i danni hanno avuto una crescita esponenziale. Per esempio in Canada, nello Stato dell’Ontario, sono passati dal 6% al 33% in cinque anni, dopodiché la forma libera è stata annullata.

L’autentica notarile e la firma digitale hanno in comune soltanto la capacità di attribuire la provenienza del documento a colui che risulta titolare della smart card al momento della sottoscrizione senza neppure garantire l’utilizzo diretto o personale della stessa in quanto nel secondo caso nessuno è in grado di controllare l’identità di chi effettivamente esegue l’operazione. Anzi, diverranno consistenti i rischi (anche alla luce delle esperienze americane di *identity theft* segnalate dall’FBI) di sottrazione di partecipazioni societarie all’insaputa del socio.

Non solo. Non ci sarebbe più alcun controllo sulla validità del negozio giuridico, né alcuna responsabilità del professionista che lo pone in essere con possibili danni allo Stato, sia in termini di gettiti erariali e di rispetto degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, e nei confronti degli stessi cittadini che rischieranno di dover accertare i loro diritti davanti a un giudice. Infatti, soltanto con l’atto notarile il registro delle imprese è in grado di garantire la certezza del negozio giuridico, in tutti gli altri casi il registro è privo di affidabilità e chiunque voglia avere certezza della situazione sarà costretto a indagini costose con margini di opinabilità in merito all’esito dell’accertamento.

I risparmi ipotizzati sono infine del tutto irreali. In primo luogo perché i costi notarili non sono quelli demagogicamente indicati, in secondo luogo perché gli atti di trasferimento sono meno di 70.000 all’anno (dati Unioncamere 2007) non 160.000, infine perché non è ipotizzabile che i professionisti contabili forniscano le proprie prestazioni gratuitamente”. Da ultimo, sotto il profilo fiscale, emerge evidente il danno erariale dovuto alla mancata registrazione del contratto.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ufficio stampa Consiglio Nazionale del Notariato:

Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 ccinti@notariato.it

